

AZIENDA OSPEDALIERA

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

.....

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000544	27.08.2013
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i. e della D.G.R. n. IX/1104 del 23 dicembre 2010

OGGETTO:

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA DI VARESE
PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DIDATTICI
INTEGRATIVI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA
GENERALE.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con nota prot. n. 8891 del 13.03.2013 questa Azienda ha manifestato la volontà di mettere a disposizione della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università degli Studi dell'Insubria di Varese, a titolo gratuito, le attrezzature ed il personale della Struttura Complessa di Medicina I ad indirizzo gastroenterologico del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;

Vista la successiva nota pervenuta in data 24.07.2013 prot. n. 21696 con cui il citato Ateneo, al fine di formalizzare quanto sopra, ha trasmesso il testo di convenzione per la regolamentazione del rapporto in oggetto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Richiamata la D.G.R. n. 46798 del 3 dicembre 1999 recante le linee guida per la stesura delle convenzioni attuative tra Università Lombarde e Regione Lombardia in campo di formazione pre-laurea, post-laurea e diploma per il personale dell'area sanitaria medica stipulate in data 28.2.2000;

Visto il D.Lgs. 17.8.1999, n. 368 in merito all'attuazione della direttiva n.

AZIENDA OSPEDALIERA

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 **BUSTO ARSIZIO** - Piazzale Prof. G. Solaro, 3
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli artt. 34 e seguenti;

Visto il D.M. 1.8.2005 relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

Visto il D.M. 29.3.2006 in ordine alla definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 così come sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e l'art. 6 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Ritenuto opportuno e conveniente per l'Azienda, addivenire alla stipula della convenzione nella considerazione che, l'utilizzo della citata Struttura Complessa ed il coinvolgimento del personale dipendente nella stessa operante ai fini di attività didattiche possa costituire una valida occasione di collegamento con l'ambiente dello studio e della ricerca sempre sensibile alle evoluzioni e frequentemente propulsore di innovazioni nonché al fine di un costante scambio di esperienze che contribuisca a stimolare un sempre più approfondito e motivato aggiornamento professionale degli stessi operatori attuali ed a formare sempre più proficuamente la futura dirigenza del ruolo sanitario;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

1° - di stipulare con l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese formale convenzione per l'espletamento, presso la Struttura Complessa di Medicina I ad indirizzo gastroenterologico del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, di attività didattiche integrative a quelle universitarie al fine di completare la formazione accademica e professionale degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale della predetta Università, alle condizioni tutte contenute nello schema di convenzione che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che qui si approva;

2° - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;

Sede legale: P.le Solaro 3 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/361.800 - Telefax (0331) 699.411

Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 361.800-699.111

Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Tradate: Via XI Febbraio - Tel. (0331) 817.111

Codice Fiscale/Partita IVA 02411080126

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

3°- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Regionale per i provvedimenti di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Armando Gozzini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Cosentina)

COPIA IN PUBBLICAZIONE

II DIRETTORE GENERALE
(Dr. Armando Gozzini)**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI**

TRA

l'Università degli Studi dell'Insubria,
in persona del Rettore Pro-tempore Prof. Alberto Coen Porisini,
nato a Torino il 21.11.1961, domiciliato per la carica in Varese, Via Ravasi 2;

E

l'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio,
in persona del Dott. Armando Gozzini, in qualità di Direttore Generale, domiciliato
per la carica in Piazzale G. Solaro, 3 – 21052 Busto Arsizio.

PREMESSA

- Visto l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, il quale prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- Visti gli artt. 1 e 2 (primo comma) del D. P.R. 10.3.1982, n. 162, i quali stabiliscono che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università e che il numero complessivo degli studenti da ammettere a tali scuole è determinato nello statuto in relazione alla disponibilità, acquisita anche in seguito a convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi;
- Visto il D.Lgs. 517/99 che disciplina i rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università;
- Considerato che l'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio ha manifestato la volontà di mettere a disposizione dell'Università proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in **Chirurgia Generale**;
- Viste, infine, le deliberazioni adottate dalla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale in data 24 maggio 2013, dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche in data 24 giugno 2013, dal Senato Accademico in data 15 luglio 2013;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, di seguito denominato Ente convenzionato, mette a disposizione dell'Università degli Studi dell'Insubria, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in **Chirurgia Generale**, le attrezzature, i servizi logistici ed il personale laureato, tecnico e subalterno della *S.C. di Medicina I ad indirizzo gastroenterologico*.

L'Ente convenzionato assicura che le suddette strutture non saranno poste a disposizione, per i medesimi scopi, di altre scuole oltre a quella sopraindicata.

ART. 2

L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1 per l'espletamento di attività didattiche integrative di quelle universitarie svolte nell'ambito della scuola predetta, ai fini del completamento della formazione accademica e professionale degli iscritti alla scuola stessa.

L'attività assistenziale svolta nell'ambito delle strutture convenzionate resta di esclusiva competenza dell'Ente convenzionato.

ART. 3

Le modalità di accesso degli studenti alle strutture di cui all'art. 1 per lo svolgimento delle attività didattiche di cui al precedente art. 2 saranno stabilite dal Direttore della Scuola, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Ente convenzionato.

ART. 4

L'Università, su proposta del Consiglio del Dipartimento, d'intesa con il Consiglio della Scuola, all'inizio di ogni anno accademico, potrà affidare ad esperti appartenenti all'Ente convenzionato le funzioni di professore a contratto, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 162/82 citato in premessa, per lo svolgimento di corsi specialistici integrativi dei corsi ufficiali finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche.

A tale riguardo, l'Ente convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti in tal senso qualificati, a partecipare eventualmente, senza onere alcuno per l'Università, all'attività didattica della Scuola, fatto salvo il consenso degli interessati.

ART. 5

L'Ente convenzionato autorizza i propri dipendenti iscritti alla Scuola di Specializzazione predetta alla frequenza delle attività didattiche programmate dalla Scuola stessa.

ART. 6

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività didattica il personale docente è coperto da assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'Ente convenzionato provvederà, con adeguato massimale, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal personale medico universitario convenzionato e/o in formazione presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART. 7

In ottemperanza del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si stabilisce fin d'ora che al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, l'Ente si impegna a considerare il lavoratore convenzionato alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele in materia di sicurezza, soprattutto in merito alla valutazione dei rischi, alla formazione, informazione e addestramento, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale. La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, le certificazioni mediche relative agli adempimenti previsti dal Dlg 151/ 2001 ed in particolare il giudizio di idoneità di cui all'art. 20 (flessibilità del congedo di maternità) devono essere rilasciate dal Medico Competente dell'Ente ospitante.

Analogamente alla struttura ospitante competono gli oneri di compilazione e trasmissione all'INAIL delle denunce di infortunio riguardanti il personale convenzionato esterno.

In materia di tutela del personale esposto a radiazioni ionizzanti (Dlg. 230 /1995 e.s.m.i) si precisa che il lavoratore convenzionato deve essere classificato, monitorato, anche mediante l'utilizzo di dosimetro, e sorvegliato a cura del datore di Lavoro dell'Ente ospitante. I referti medici ed ogni documentazione di carattere sanitario e non, devono essere trasmessi in copia all'Ufficio Prevenzione e Protezione dell'Università.

ART. 8

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella del Corso di Specializzazione in **Chirurgia Generale (6 anni)**, a decorrere dall'anno accademico 2012/2013 e pertanto fino al termine dell'anno accademico 2017/2018, oltre il quale potrà essere rinnovata mediante formale provvedimento, previa richiesta esplicita di una delle parti e accordo fra le parti stesse.

Le parti hanno facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza di ogni anno accademico, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9

Le parti contraenti della presente convenzione si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali originati in virtù della convenzione medesima ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Le parti contraenti dichiarano di conoscere il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti istituzionali (www.uninsubria.it – www.aobusto.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione del Codice Etico da parte dei Contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10


Le spese di redazione dell'atto, di bollo e le eventuali spese di registrazione sono a carico dell'Ente convenzionato.

Varese,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

IL RETTORE

(Prof. Alberto Ceen Porisini)



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Armando Gozzini)

544

27 AGO. 2013

Allegato alla deliberazione N. _____ del _____



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO
(Dott. Armando Gozzini)

